

STATUTO

VALDARO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN VIA GIAN BATTISTA
VISI 48

Numero REA: MN - 179970

Codice fiscale: 01229630205

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO**TITOLO I****DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO****Art. 1 - Denominazione**

E' costituita una società, denominata "VALDARO S.p.a." (Azienda Sviluppo Industriale e Intermodale del Mantovano) non avente scopo di lucro ed a capitale interamente pubblico.

La società assume la qualifica di «organismo di diritto pubblico», ricorrendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Mantova.

Nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed all'Estero.

Iltrasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 2100 e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4 - Finalità ed oggetto della società

La società viene costituita al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale nell'interesse della comunità locale.

Per il conseguimento delle sopra indicate finalità, la società potrà compiere, sia in Italia che all'Estero, le seguenti attività:

- a) acquisizione, costruzione, vendita e cessione, in uso o in affitto, permuta, gestione ed amministrazione, di aree, beni immobili ed impianti finalizzati a supportare lo sviluppo del territorio, ivi compresa la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, infrastrutturali e di urbanizzazione, da affidarsi all'esterno nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici;
- b) la progettazione e la realizzazione, per conto degli Enti Pubblici Territoriali soci o, previa apposita convenzione, per conto di altri Enti Pubblici Territoriali, di Piani per Inse-diamenti Produttivi, di opere pubbliche, infrastrutturali e di urbanizzazione con poteri di esproprio su delega dell'Ente Pubblico Territoriale interessato, anche tramite affidamenti a terzi ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- c) promozione e realizzazione di servizi di assistenza tecnica e commerciale alle imprese;
- d) promozione, progettazione, realizzazione e gestione di servizi nel campo del trasporto intermodale e fluviale (scali merci, aree portuali raccordate, impianti intermodali);
- e) erogazione di beni e servizi di interesse generale ed a

supporto delle funzioni amministrative di natura pubblicistica oltre che delle finalità istituzionali degli Enti soci, con particolare riferimento alla mobilità ed al collegamento dei territori a fini di pubblica utilità al fine di perseguire e valorizzare anche l'interesse della collettività territoriale;

f) gestione di servizi strumentali e/o servizi di interesse generale anche mediante l'utilizzo di finanziamenti pubblici europei, nazionali e regionali.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la Società potrà altresì svolgere tutte le attività complementari, accessorie ed ausiliarie a quelle sopra indicate, nonché, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1 e dal D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o comunque utili, compresi l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto o in appalto di altre aziende purché operanti in settori affini a quelli in cui opera la Società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

Possono detenere le azioni della Società esclusivamente soci pubblici tra cui enti pubblici, territoriali e non territoriali, imprese pubbliche, loro unioni e/o associazioni e comunque soggetti aventi natura pubblicistica.

Qualsiasi trasferimento che non sia effettuato in conformità alle disposizioni del presente Statuto e dalla normativa di settore è inefficace nei confronti della Società e dei soci. Tale violazione comporta, per l'avente causa, il divieto di esercitare il diritto di voto, il diritto agli utili e comunque ogni altro diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisite.

L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione piena ed incondizionata dei meccanismi di controllo analogo previsti dal presente Statuto, dai contratti di affidamento dei servizi, dalle deliberazioni eventualmente adottate dal Comitato Tecnico Consultivo di cui al successivo art. 13-bis e dal Regolamento ivi richiamato.

Il capitale sociale è di Euro 872.664,36 (ottocentosettantaduemilaseicentosessantaquattro e centesimi trentasei), interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 16.899 (sedici-milaottocentonovantanove) azioni da nominali Euro 51,64 (cinquantuno e centesimi sessantaquattro) aventi tutte parità di diritti.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto d'opzione. La delibera di au-

mento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio. Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Art. 6 - Finanziamento dei soci

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendessero necessari versamenti in conto capitale e tutti i soci fossero disponibili a eseguirli, tali versamenti s'intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo contraria e unanime pattuizione.

La società inoltre, ferma la facoltà di emettere ogni titolo o valore mobiliare previsto dalla legge, potrà richiedere finanziamenti ai soci iscritti da almeno tre mesi nel Registro delle Imprese titolari di quote pari almeno al 2% (due percento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali finanziamenti, qualora concessi da tutti i soci proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale, s'intenderanno non fruttiferi di interessi salvo che la fruttuosità non sia stabilita da delibera assembleare assunta all'unanimità.

Art. 6 bis

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del Codice Civile.

La società può emettere detti strumenti finanziari per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionano tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII Capo V del Libro V del Codice Civile.

Art. 6 ter - La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare e convenire contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. del Codice Civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7 - Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà

diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società e al presente statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dall'iscrizione nel Registro Imprese.

I certificati azionari portano le firme di due amministratori, oppure quelle di un amministratore e di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del Codice Civile.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata A.R., agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alle azioni già possedute, con preferenza rispetto ai terzi, i quali, questi ultimi, dovranno essere necessariamente soggetti pubblici o aventi comunque natura pubblicistica.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata A.R., indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza ad altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Qualora il numero delle azioni, per le quali è stata esercitata la prelazione, rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà liberamente alienare le sue azioni.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questi sarà stabilito da un Arbitratore, nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Mantova su istanza di una delle Parti.

L'Arbitratore dovrà determinare il valore delle azioni, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali deve essere fatto riferimento alle tecniche valutative generalmente accet-

tate dalla dottrina e di maggior utilizzo nella prassi professionale e comunque sotto l'osservanza delle norme di legge per il caso di recesso del socio.

Il prezzo determinato dall'Arbitro diventerà vincolante per i soci, salvo la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione delle azioni e dal socio acquirente di rinunciare all'acquisto.

Gli oneri dell'arbitraggio saranno a carico degli offerenti se il prezzo stabilito dall'Arbitro risulterà inferiore a quello proposto nell'offerta, in caso diverso saranno a carico degli acquirenti, in proporzione alle azioni acquistate.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale e di recesso, operato ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere le proprie azioni è libero di offrirle a soggetti pubblici o aventi natura pubblicitaria.

Il socio che intenda costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando le condizioni dell'operazione di finanziamento in relazione alla quale le azioni dovrebbero essere costituite in pegno e gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'esecuzione dell'operazione stessa; diritto da esercitarsi dandone comunicazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta. In caso di esercizio di prelazione esercitato da un socio resta convenuto che il diritto di voto continuerà a spettare al socio debitore, che ha costituito le azioni in pegno. Ove gli altri soci non si avvalgano del diritto di prelazione di cui sopra, il socio interessato potrà, entro un mese dalla spedizione della lettera di offerta compiere l'operazione, ma ciò:

- a) solamente con primaria banca o assicurazione;
- b) ed a condizione che la banca o assicurazione riconoscano di aver accertato la preliminare osservanza della clausola di prelazione contenuta nel presente articolo e che nell'atto di costituzione di pegno, da produrre alla società, sia stato convenuto che il diritto di voto spetti al socio debitore.

Art. 8 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni sia nominative che al portatore a norma e con le modalità di legge.

TITOLO III

ORGANI

Art. 9 - Assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se non

intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria secondo quanto stabilito dalla legge e può essere convocata ovunque anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Regione Lombardia, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine può essere elevato dall'organo amministrativo per un termine maggiore, comunque non oltre 180 (centottanta) giorni.

Art. 10 - Formalità per la convocazione

La convocazione delle assemblee è effettuata dall'organo amministrativo con le modalità previste dalla legge. Qualora la convocazione avvenga tramite la pubblicazione su quotidiani, la stessa verrà effettuata su "La Gazzetta di Mantova".

E' consentito convocare l'assemblea con avviso spedito almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci, ai membri degli organi amministrativi e di controllo al domicilio comunicato alla società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano espressamente comunicati dal socio, dai membri degli organi amministrativi e di controllo).

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, quando consentito dalla legge.

Lo stesso avviso potrà indicare il giorno fissato per l'eventuale seconda convocazione.

Ai sensi dell'art. 2366 C.C., l'assemblea sarà valida anche senza le formalità richieste per la sua convocazione dalla legge e dal presente statuto quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei membri degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Per la validità delle riunioni dell'assemblea dei soci e delle relative deliberazioni valgono le norme di legge.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Le deliberazioni relative alla carta dei servizi debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale.

Art. 11 - Diritto d'intervento all'Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge. In particolare gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un Procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e, in loro assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Questa nomina un Segretario, anche non azionista, e, se richiesto dal Presidente, nomina inoltre 2 (due) scrutatori tra gli Azionisti ed i Sindaci.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, anche fra non soci, e dureranno in carica per il periodo determinato dall'assemblea stessa, comunque non superiore a tre esercizi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, il Presidente e un Vice-Presidente qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea e può nominare un Amministratore Delegato.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rieletti.

Art. 13-bis - Vigilanza e controllo analogo

I soci effettuano sulla Società un controllo analogo a quello che avrebbero esercitato sui propri servizi, qualora gli stessi non fossero stati oggetto di affidamento alla Società ma li avessero svolti direttamente.

In particolare, gli enti pubblici soci esercitano poteri di direzione e supervisione sulla gestione della Società, per il tramite di un apposito Comitato, denominato «Comitato Tecnico Consultivo» (di seguito, anche, «il Comitato»), che sarà costituito ed opererà secondo le modalità disciplinate al successivo art. 13-ter ed in apposito Regolamento convenzionale (di seguito, «il Regolamento») approvato dagli organismi competenti per legge.

Il Comitato è sede di informazione, controllo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci pubblici sulla ge-

stione ed amministrazione della Società.

A prescindere dalle specifiche competenze del Comitato definite nel Regolamento, è sempre consentito a ciascun ente pubblico socio il diritto di chiedere, sia nell'assemblea della Società sia al di fuori della stessa, con richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla Società.

Restano ferme le previsioni in tema di controllo operativo sui singoli servizi affidati, come disciplinate nei rispettivi contratti di servizio, che potranno anche avvenire attraverso l'istituzione della figura del Preposto al controllo analogo.

Articolo 13-ter - Adempimenti ai fini della vigilanza e controllo sull'attività

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile, per la verifica della corretta esecuzione da parte del Consiglio di amministrazione degli indirizzi e delle direttive formulate degli enti pubblici soci, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre nei tempi e con le modalità indicate nel Regolamento:

- a) report periodici sull'andamento della Società e sullo stato di attuazione dei programmi;
- b) una relazione a consuntivo, che può essere anche contenuta in un'apposita sezione del documento predisposto ai sensi dell'art. 2428 cod. civ..

Sempre al fine di assicurare il controllo sulla Società, il Collegio Sindacale è tenuto a segnalare ed a comunicare al Comitato quanto indicato nel Regolamento.

E' costituito un Comitato Tecnico Consultivo composto da un rappresentante di ciascuno degli enti soci, che avrà funzioni consultive e di inter-relazione tra l'Assemblea e l'Organo Amministrativo.

Il Comitato può essere invitato dal Consiglio di Amministrazione a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto.

In ogni caso, il Comitato dovrà essere convocato almeno una volta l'anno.

In occasione delle convocazioni, il Presidente della società, o un componente del Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione, presiede i lavori del Comitato.

I componenti del Comitato Tecnico Consultivo non percepiranno alcun compenso.

Fino all'istituzione del Comitato, la Società potrà continuare ad operare regolarmente con pieni poteri e senza limitazione alcuna.

Art. 14 - Compensi del Consiglio di Amministrazione

I compensi degli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 15 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza legale della società e la firma sociale

spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente o all'Amministratore Delegato, se nominato.

La firma del Vice-Presidente fa piena prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Analogamente la firma dell'Amministratore delegato fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente, del Vice-Presidente.

Le medesime facoltà possono essere tuttavia attribuite anche ad altri soggetti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

L'esercizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea deve in ogni caso essere effettuato nel rispetto del Regolamento.

Possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- a) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- c) l'adeguamento del capitale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) l'aumento del capitale nei limiti e alle condizioni di cui al precedente articolo 5 del presente statuto.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente od agli eventuali Amministratori Delegati di convocare il Consiglio ogni qualvolta lo riterrà necessario.

La convocazione si farà mediante avviso raccomandato o telegramma, o telefax, o con posta elettronica, almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun Sindaco Effettivo con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze si terranno presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Regione Lombardia, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione. E' ammessa la possibilità che l'organo amministrativo si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con le modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario anche non amministratore.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Si riterran-

no approvate le deliberazioni che riporteranno il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente, salvo il caso in cui l'organo sia composto da due membri.

Art. 18 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è investito anche del controllo contabile della società, salvo il caso in cui la stessa sia tenuta alla nomina di un Revisore o di una società di revisione.

TITOLO IV

BILANCIO ED UTILI

Art. 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

Art. 20 - Utili

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero disponibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO V

SCIoglimento

Art. 21 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 - Clausola compromissoria

Le controversie che potessero sorgere fra la società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente statuto ed ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno decise da un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Il Termine per la pronuncia delle deliberazioni arbitrali sarà di 90 (novanta) giorni dall'ultima accettazione dei componenti del collegio arbitrale.

Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenze, il termine si intenderà prorogato ed andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

Entro il termine stabilito, il collegio arbitrale farà conoscere alle parti le sue determinazioni conclusive, mediante lettera raccomandata indirizzata a tutte le parti e contenente una succinta motivazione delle determinazioni adottate. Il Collegio arbitrale funzionerà, senza formalità di procedura, quale amichevole inappellabile compositore, giudicando a maggioranza ed anche in via equitativa; provvederà, altresì, sulle spese e competenze spettante agli arbitri.

La sede dell'arbitrato sarà nel comune della sede della società presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Art. 23 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle contenute nelle leggi speciali.